



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 177 / 2013

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA CANEVAROLO VITTORIO RELATIVO A DUE IMPIANTI DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE ORGANICA COMPOSTAGGIO DA REALIZZARSI IN COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Il dirigente

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1539 del 27.09.2011, con cui la Regione del Veneto ha confermato le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di cui agli allegati III e IV della parte seconda del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii;
- iii. la Deliberazione della Giunta provinciale n. 284/2009 mediante la quale si è proceduto alla nomina dei nove laureati esperti facenti parte della Commissione VIA provinciale, nonché il decreto della Presidente della Provincia di Venezia n° 9/2010, mediante il quale la Commissione VIA è stata formalmente istituita, nella sua intera composizione;
- iv. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- v. la D.G.R.V. del 10 ottobre 2006 n. 3173 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- vi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. lo Statuto della Provincia di Venezia, e, in particolare, l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;

- iii. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti approvato con delibera di giunta n. 230 del 29/12/2010.

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 91315 del 12/10/2012 con cui la ditta Canevarolo Vittorio, con sede legale in San Michele al Tagliamento, Via Salvo D'Acquisto 18, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione di due impianti di recupero rifiuti non pericolosi a matrice organica – compostaggio (Foglio 56 mappali n.165 e n. 166);

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera z.b) e che pertanto la provincia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art.20 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.) ai sensi della DGRV n. 1539 del 27.09.2011;
- ii. la ditta Canevarolo Vittorio ha comunicato nella nota prot. n. 91315 del 12.10.2012 la data di pubblicazione sul BUR del Veneto e all'albo Pretorio del Comune di San Michele al Tagliamento dell'avviso del deposito del progetto fissata nel giorno 12/09/2012;

Dato atto che:

- i. in data 14/11/2012 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio della Commissione VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- ii. con nota prot. n 1387 del 07/01/2013 sono state acquisite integrazioni spontanee fornite dalla ditta in merito all'eventuale impatto cumulativo con gli altri otto impianti presenti nella medesima azienda agricola;
- iii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- iv. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni spontanee è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte della Commissione VIA;
- v. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Screening per l'incidenza Ambientale relativa all'intervento in parola;
- vi. la Commissione VIA provinciale nella seduta del 09/01/2013 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 6212 del 21/01/2013;

Ritenuto di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

determina

1. Di non assoggettare alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. n. 91315 del 12/10/2012 e relativo alla realizzazione di due impianti di recupero rifiuti non pericolosi a matrice organica – compostaggio con le seguenti prescrizioni, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n.. 6212 del 21.01.2013 che fa parte integrante della presente determinazione.
2. L'esclusione dalla procedura di V.I.A. è subordinata all'adempimento da parte della ditta delle prescrizioni di seguito riportate:
 - a. Siano utilizzati pannelli fonoassorbenti durante le ore di funzionamento dei macchinari;
 - b. I filari arborei previsti lungo la cinta perimetrale degli impianti siano realizzati con specie autocotone ed abbiano un modello compositivo atto alla formazione di fasce tampone (FT) che, agendo da filtro naturale, possano intercettare attraverso l'apparato radicale, gli eventuali nutrienti (P e N) anche se presenti in minima quantità nei percolati generati dall'attività di compostaggio.
3. Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo a due impianti di recupero rifiuti non pericolosi a matrice organica - compostaggio, acquisito agli atti con protocollo n. 91315 del 12/10/2012.
4. Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

5. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Canevarolo Vittorio e trasmesso per conoscenza al Comune di San Michele al Tagliamento, alla Regione del Veneto - Unità Complessa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni, è reso pubblico mediante sintetico avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto così come previsto dall'art. 20 comma 7 del. D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e pubblicato per intero sul sito internet della Provincia di Venezia al seguente indirizzo: www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN
atto firmato digitalmente